

Fondo Prepensionamenti

Attivazione accordo 10 settembre 2020

A seguito della sottoscrizione dell'accordo del 10 settembre 2020 quindi delle disposizioni fornite dalla CNCE, diviene operativa la gestione del Fondo Prepensionamenti introdotto dal CCNL 18/7/2018.

Il Fondo Nazionale "Prepensionamenti" è istituito presso la CNCE ed è alimentato dal contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20 % della massa salari denunciata, previsto dai contratti collettivi di settore.

Le risorse così accantonate sono rivolte ai lavoratori (esclusivamente inquadrati con la qualifica di operai) che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi spettante, entro i limiti temporali fissati dal Regolamento.

Il lavoratore, sussistendo i requisiti richiesti, potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

1. 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali.
2. 24 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico.
3. 18 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

La prestazione contributiva (di cui ai punti 1 e 2) sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge e previa richiesta, abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

La prestazione di integrazione al reddito (punti 1 e 3) è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.

Per le erogazioni iniziali viene costituito un Fondo Prepensionamenti Territoriale alimentato dalle risorse accantonate dalla Cassa a titolo di Fondo Lavori Usuranti (ora soppresso) che saranno interamente destinate nella fase di avvio a finanziare le domande di prepensionamento del singolo territorio. Il Fondo Territoriale inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° gennaio 2021 per le richieste inoltrate dai lavoratori dal 1° ottobre al 15 dicembre 2020, data di avvio della predisposizione delle graduatorie territoriali.



Il Fondo Prepensionamenti Nazionale, inizierà invece ad erogare le prestazioni dal 1° aprile 2021, per tutte le richieste provenienti dalle Casse Edili che hanno esaurito le risorse del Fondo Territoriale.

Si allegano quindi Regolamento, Scheda di sintesi e Modulistica tutti consultabili sul sito web della Cassa www.cassaedile.ap.it alla voce Servizi ai Lavoratori.

Ottobre 2020

La Cassa Edile

Uffici di Ascoli Pieno

 www.cassaedile.ap.it
 info@cassaedile.ap.it



Uffici di Fermo

 www.cassaedile.ap.it
 cassaedilefermo@cassaedile.ap.it

REGOLAMENTO FONDO "PREPENSIONAMENTI"

PRESTAZIONE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO

Art. 1 COSTITUZIONE E REGOLAMENTO

1. In attuazione di quanto previsto dai Ccnl del settore edile 18 luglio 2018, 31 gennaio 2019, 12 marzo 2019, a decorrere dal 1° ottobre 2018, è istituito, presso la CNCE, il Fondo nazionale "prepensionamenti", alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della Massa Salari denunciata e le cui prestazioni saranno erogate ai lavoratori per il tramite delle Casse Edili/Edilcasse.

2. Le risorse versate saranno destinate ai lavoratori prossimi a:

- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- pensione anticipata precoci;
- pensione di anzianità per lavori usuranti;
- quota 100 (laddove prorogata);
- ape sociale (laddove prorogata);

entro le date rispettivamente previste dalle normative vigenti ed entro i limiti di copertura annuale del fondo nazionale. Pertanto, le istanze volte a richiedere le prestazioni per accedere ai suddetti istituti che abbiano limiti temporali di vigenza saranno accolte solo laddove la suddetta scadenza sia successiva alla data presunta di accesso allo specifico "pensionamento".

3. Le somme già accantonate nelle Casse Edili/Edilcasse territoriali a decorrere dal 1° ottobre 2010 quale contributo per i lavori usuranti (0,05% della retribuzione di cui agli specifici articoli dei predetti Ccnl, dalla suddetta data e 0,10% dal 1° ottobre 2012 e fino al 30 settembre 2018, al Fondo lavori usuranti), saranno interamente destinate al "Fondo prepensionamenti" territoriale, per finanziare le domande di prepensionamento di ogni singolo territorio, fino ad esaurimento dell'importo accantonato.

4. Il presente Regolamento detta le regole e le procedure per i soli lavoratori inquadrati con la qualifica di operai, da valersi per il funzionamento del fondo prepensionamenti nazionale e del fondo prepensionamenti territoriale, fino ad esaurimento di quest'ultimo.

Art. 2 CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

1. Possono accedere ai trattamenti di cui al punto 2 dell'art. 1, i lavoratori che si trovano esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) fine del contratto a tempo determinato;

Stefano Banti

Stefano Banti

Stefano Banti

Stefano Banti

Stefano Banti

Stefano Banti

Stefano Banti

Stefano Banti

- b) stipulazione di un accordo collettivo nell'ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91 seguito da apposito atto transattivo, limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;
 - c) stipulazione di un accordo individuale in relazione ad un licenziamento per G.M.O. con i lavoratori interessati, seguito da apposito atto transattivo, anche limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;
 - d) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi ai sensi dell'art. 1, comma 40, L. n. 92/2012.
2. Per ottenere le prestazioni di cui al successivo punto 4 i lavoratori debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi spettante, entro i limiti temporali stabiliti dal successivo punto 4.
 3. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultava iscritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, corredata della seguente documentazione:
 - Ecocert o specifica certificazione Inps;
 - stima ipotetica della Naspi spettante;
 - ipotesi data presunta di pensionamento.
 4. Laddove sussistano i requisiti di cui ai punti precedenti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:
 - 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
 - 24 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
 - 18 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
 5. La misura della prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.
 6. La prestazione contributiva, nei limiti temporali di cui al punto 4, sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti, e previa richiesta, abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

L'importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'Inps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente.

Stefano Bartoloni
Antonio Di Marco

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Antonio Di Marco

Stefano Bartoloni

[Handwritten signature]
Antonio Di Marco

[Handwritten signature]
Antonio Di Marco

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Restano fermi i requisiti di legge per l'accesso e autorizzazione dell'Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ovvero:

- almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
 - almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.
7. Le prestazioni di cui al punto 4 saranno erogate esclusivamente previa autocertificazione da parte del lavoratore alla Cassa Edile/Edilcassa sul completo utilizzo di tutto il periodo di Naspi, nonché dell'apposito Modello C2 e saranno corrisposte direttamente dalla Cassa Edile/Edilcassa.

Art. 3 REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 2 dell'art. 2 e fermi restando i requisiti per l'accesso alla contribuzione volontaria di cui al punto 6 dell'art. 2, i lavoratori interessati dovranno raggiungere gli ulteriori requisiti previsti per le prestazioni di cui al punto 2 dell'art. 1, sulla base dell'Ecocert rilasciato dall'Inps, entro i 12 o 18 o 24 mesi successivi all'esaurimento degli ammortizzatori sociali (Naspi o trattamento equivalente), a seconda della scelta effettuata dal lavoratore. I requisiti di cui al presente Regolamento dovranno essere perfezionati sulla base delle condizioni definite dalla normativa in vigore al momento della richiesta al Fondo.
2. I lavoratori, per accedere alla prestazione, dovranno avere, sulla base della banca dati APE, un montante contributivo complessivo di almeno 2.100 ore negli ultimi 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, biennio da calcolarsi al netto dei periodi di cassa integrazione che, comunque, terrà conto della durata massima complessiva (30 mesi nel quinquennio mobile) di cigo e cigs prevista per le imprese edili dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 148/2015.

Art. 4 PRESENTAZIONE DOMANDA – EROGAZIONE

1. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda (Fac-simile domanda allegato 1), alla Cassa Edile/Edilcassa di cui al punto 3 dell'art. 2.
2. La Cassa Edile/Edilcassa che riceve la domanda verifica preliminarmente:
 - a) la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2 dell'art. 3 presso la banca dati APE;
 - b) la sussistenza della documentazione di accesso al requisito pensionistico nonché quella rilasciata dall'Inps, di cui al punto 3 dell'art. 2.
3. La Cassa Edile/Edilcassa ricevente la domanda compila l'apposita scheda (Allegato 2) e la trasmette in via telematica alla CNCE.
4. Sarà compito della CNCE stilare una graduatoria nazionale trimestrale (con i criteri definiti all'allegato n. 3), in base alle schede pervenute da ogni singola Cassa Edile/Edilcassa, ed accantonare le somme dovute al lavoratore presso la

SR-PA

Mariano Bianchi

DLG

Stefano Banti

Mariano Bianchi

AM

AS

Paolo Mariani

AS

AS

AS

Giuseppe Alfano

AS

AS

Cassa Edile/Edilcassa da cui è pervenuta la richiesta, entro le seguenti date: 1° gennaio; 1° aprile; 1° luglio; 1° ottobre.

5. Le richieste non rientranti nella graduatoria del singolo trimestre avranno la priorità nel trimestre successivo.
6. La Cassa Edile/Edilcassa competente erogherà al lavoratore, al termine del periodo di Naspi, mensilmente, entro la fine del singolo mese di competenza, la dovuta indennità economica di cui al punto 5 dell'art. 2.
7. La Cassa Edile/Edilcassa erogherà la prestazione contributiva al lavoratore secondo le modalità stabilite al punto 6 dell'art. 2.
8. Entro il 31 dicembre 2020 le Casse Edili/Edilcasse dovranno versare le risorse afferenti lo 0,20% accantonato dal 1° ottobre 2018 alla CNCE, che provvederà ad accantonarle nell'apposito fondo dedicato.
9. Il fondo inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° aprile 2021.

Art. 5 FONDO TERRITORIALE

1. Le risorse accumulate fino al 30 settembre 2018 presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa nel Fondo lavori usuranti, saranno destinate alle prestazioni di cui al presente Regolamento fino al loro esaurimento e secondo le regole in esso esposte.
2. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cnce per individuare la Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultano più contribuzioni, ai fini Ape, nell'ultimo biennio; a tale Cassa Edile/Edilcassa dovrà quindi inviare l'istanza, corredata della seguente documentazione:
 - Ecocert o specifica certificazione Inps;
 - stima ipotetica della Naspi spettante;
 - ipotesi data presunta di pensionamento.
3. A tal fine, la CNCE indicherà al richiedente la Cassa Edile/Edilcassa competente.
4. Il fondo territoriale inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° gennaio 2021 e, a tal fine, dal 1° dicembre 2020 le Casse Edili/Edilcasse provvederanno ad effettuare le graduatorie, sulla base delle istanze che saranno presentate dai lavoratori, tramite il Patronato, a decorrere dal 1° ottobre 2020.
5. Eventuali residui potranno essere destinati, previo accordo territoriale, ad analoghe prestazioni volte ad agevolare il prepensionamento.
6. Ai fini della presa in carico, da parte del fondo nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasse, le stesse dovranno effettuare una rendicontazione, anche prospettica, delle risorse utilizzate per i prepensionamenti di spettanza del fondo territoriale, da trasmettere alla CNCE entro il 31 gennaio 2021. In assenza di detta rendicontazione, previa segnalazione alle parti sociali territoriali, le istanze trasmesse non potranno essere prese in carico.

Stefano Bontini
Paolo M. M. M.

Stefano Bontini
Paolo M. M. M.

Stefano Bontini

Stefano Bontini

Stefano Bontini

Stefano Bontini

Stefano Bontini

Stefano Bontini

Stefano Bontini

Stefano Bontini

7. E' fatto divieto alla singola Cassa Edile/Edilcassa di utilizzare oltre il 50% delle risorse accantonate nel fondo territoriale per il prepensionamento, a favore dei lavoratori di un'unica impresa.

Art. 6 NORME GENERALI

1. Il fondo nazionale opererà tramite le Casse Edili/Edilcasse che hanno inviato le domande.
2. Le prestazioni si sospendono nel caso in cui il lavoratore lavori durante il periodo temporale integrato e riconosciuto dal fondo. A tal fine, il lavoratore dovrà presentare, ogni tre mesi dall'inizio dell'erogazione della prestazione, presso la Cassa Edile/Edilcassa che eroga la prestazione, apposita autocertificazione.
3. Le prestazioni cessano in caso di decesso del lavoratore e non sono reversibili ai superstiti.
4. Le prestazioni di cui al presente Regolamento sono riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasse per agevolare l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.

Art. 7 VIGENZA

1. Il presente Regolamento è sperimentale ed è valido fino al 30 giugno 2022.
2. In ogni caso le Parti si incontreranno periodicamente per monitorare l'andamento del Fondo e per verificare la sussistenza della normativa pensionistica vigente e, in caso di variazioni, apportare gli opportuni correttivi.

Addi, 10 settembre 2020, in Roma


Giorgio Napolitano

Giuseppe Conte

Stefano Bartoloni

Marco Ulivieri

DCG

Antonio Di Pietro

Marco Ulivieri


Antonio Di Pietro

Francesco Saverio

Andrea Martini

Marco Ulivieri

Marco Ulivieri

PREMESSA

Il meccanismo di graduatoria si applica a quei lavoratori che abbiano presentato la richiesta di intervento del Fondo pensionistico e che soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 3 dell'apposito Regolamento.

Ai fini della definizione della graduatoria trimestrale dei lavoratori edili che hanno diritto all'accesso all'anticipo pensionistico regolamentato con l'accordo sottoscritto in data 6 Agosto 2020; le parti hanno definito il seguente meccanismo che riconosce ad ogni lavoratore i relativi punti.

La graduatoria, in ordine decrescente, verrà definita a partire dai lavoratori che abbiano perfezionato il maggior punteggio. Essi avranno diritto ad accedere alla prestazione fino a capienza delle risorse disponibili nel trimestre di competenza.

Qualora le risorse del mese di competenza fossero inferiori a quelle necessarie per soddisfare le richieste della graduatoria stilata dal fondo nazionale anticipo pensionistico; le prestazioni verranno erogate il trimestre successivo a quei lavoratori che non hanno avuto il riconoscimento nel trimestre di presentazione della domanda.

Meccanismo

Ad ogni lavoratore verrà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:

- maggiore età anagrafica;
- percentuale di invalidità riconosciuta dall'Inail.

MAGGIORE ETA' ANAGRAFICA (anni compiuti alla presentazione della domanda)	
PUNTI	ETA'
6	oltre 66 anni
5	oltre 64 anni
4	oltre 62 anni
3	oltre 60 anni
2	oltre 58 anni
1	oltre 56 anni

INVALIDITA' (percentuale riconosciuta dall'INAIL)	
PUNTI	%
6	80
5	60
4	40
3	30
2	20
1	16

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Handwritten signature on the left margin, possibly reading 'Mariano...'.

Handwritten signature at the bottom left, possibly reading 'Stefano...'.

Handwritten signature at the bottom center, possibly reading 'Giacca...'.

Handwritten signature at the bottom center-right.

Handwritten signature at the bottom right.

Handwritten signature at the bottom right.

PARITA' DI PUNTI PERFEZIONATI

A parità di punti perfezionati tra lavoratori, di cui alla allegata tabella, per determinare la precedenza nel riconoscimento della prestazione del fondo, si aggiungono i punti in relazione alla data di presentazione della domanda al fondo (che deve essere corredata da tutti i documenti necessari), secondo il seguente meccanismo:

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA

PUNTI	DECADI TRIMESTRALI
4.5	Prima decade
4.0	Seconda decade
3.5	Terza decade
3.0	Quarta decade
2.5	Quinta decade
2.0	Sesta decade
1.5	Settima decade
1.0	Ottava decade
0.5	Nona decade

In caso di ulteriore parità, la data di nascita del lavoratore che determina la maggiore età tra i due costituirà l'elemento che determina la precedenza di accesso alla prestazione.

Addì, 10 settembre 2020, in Roma


Piero Maccioni


Stefano Bontioni


Dy


Giacca Miano


Mariano Baccetti


Mariano Miano


Franco Miano


Francesco Miano


Andrea Miano


Stefano Miano


Stefano Miano

Regolamento Fondo Nazionale Prepensionamenti

Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento

SCHEDE TECNICHE DI APPROFONDIMENTO

NORMA GENERALE

Le prestazioni di cui al Regolamento Fondo Prepensionamenti sono riconosciute dalla Casse Edili/Edilcasse per agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.

1) BENEFICIO SPETTANTE

Laddove sussistano i requisiti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

- 1) **12 mesi** di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali
- 2) **24 mesi** di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
- 3) **18 mesi** di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Prestazione contributiva

La prestazione contributiva (di cui ai punti 1 e 2) sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei **requisiti di legge** e previa richiesta, abbiano ottenuto **l'autorizzazione dell'Inps** alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

L'importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e **sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'Inps**. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente.

Prestazione integr. reddito

La prestazione di integrazione al reddito (di cui al punto 1 e 3) è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.

2) A CHI E' RIVOLTO L'INCENTIVO:	<p><i>A tutti i lavoratori operai che con 2100 ore di montante contributivo APE negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro al netto dei periodi cassa integrazione, si trovino nelle seguenti condizioni:</i></p>
<i>Condizioni</i>	<p>1) rientrare nelle ipotesi di <i>fine contratto di lavoro a tempo determinato, licenziamento collettivo, licenziamento per GMO con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi; definizione di una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro così come previsto dall'art 14 del D.L. 104 del 14 agosto 2020;</i></p> <p>2) raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento (cfr. par 1);</p> <p>3) possedere i requisiti di legge per ottenere l'autorizzazione dall'Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione</p>
3) CASSA EDILE/EDILCASSA COMPETENTE A RICEVERE LA RCHIESTA:	<p>Fondo Nazionale: la Cassa Edile dove risulta iscritto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro</p> <p>Fondo Territoriale: la Cassa Edile/Edilcassa presso la quale risulta iscritto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. <u>Sarà poi quest'ultima</u> a verificare la Cassa competente (dove risulta maggiore contribuzione ai fini APE) attraverso la Banca dati Ape sulla base degli aggiornamenti mensili effettuati dalle Casse.</p>
CASSA EDILE/EDILCASSA COMPETENTE ALL'EROGAZIONE	<p>Fondo Nazionale: la Cassa Edile/Edilcassa dove il lavoratore ha presentato la domanda</p> <p>Fondo Territoriale: la Cassa Edile nella quale risultano più contribuzioni ai fini Ape nell'ultimo biennio.</p>
4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:	<p>1) La domanda (fac simile Domanda all. 1) deve essere corredata da:</p> <p>a. <i>Ecocert o specifica certificazione Inps idonea all'accesso alla pensione anticipata;</i></p> <p>b. <i>Stima ipotetica del periodo di Naspi spettante;</i></p> <p>c. <i>Ipotesi data presunta di pensionamento</i></p>
5) PROCEDURA FONDO NAZIONALE:	<p>Ricevuta e protocollata la domanda, la Cassa Edile/Edilcassa verifica tutti i requisiti e le condizioni richiesti e compila l'apposita scheda da trasmettere telematicamente alla CNCE per la stesura della graduatoria. (fac simile Scheda all. 2)</p>

La CNCE stilerà la graduatoria nazionale trimestrale sulla base delle schede pervenute dalle Casse, sulla base dei criteri individuati negli allegati al Regolamento e accantonerà le somme destinate ai lavoratori beneficiari presso le singole Casse entro:

Finestre *1° gennaio; 1° aprile; 1° luglio; 1° ottobre di ogni anno, per tutte le domande pervenute sino al giorno 15 del mese precedente.*

Le richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo.

6) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE FONDO NAZIONALE

Condizioni

La Cassa Edile/Edilcassa, presso la quale sono state accantonate le somme da parte del Fondo Nazionale, erogherà al lavoratore, *al termine del periodo Naspi e previa presentazione della relativa autocertificazione ((fac simile Autocertificazione all. 4)* e del modello C2, la dovuta prestazione economica, *esclusivamente mediante bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato al lavoratore e appositamente indicato nel modulo richiesta attraverso l'iban oltre alla Banca e alla Filiale.*

Modalità di erogazione

- 1) *La prestazione di sostegno al reddito* verrà erogata mensilmente entro la fine del singolo mese di competenza
- 2) *La prestazione contributiva sarà versato al lavoratore in anticipo per il primo trimestre per pagare il relativo bollettino rilasciato dall'Inps.* Le successive rate saranno erogate solo alla consegna alla Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente.

Trimestralmente il lavoratore dovrà presentare apposita autocertificazione con la quale attesti il mantenimento delle condizioni attestata dal Modello C2 (disoccupazione) (fac simile Autocertificazione all. 4)

7) PROCEDURA FONDO TERRITORIALE:

1) Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda (*cfr par 4 – Presentazione della Domanda*) alla Cassa Edile/Edilcassa *dove risulta iscritto alla fine del rapporto di lavoro*

La CE/EC interroga la Banca Dati Ape per conoscere quale è la Cassa competente presso la quale risultano più contribuzioni, ai fini Ape, negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro

Laddove la Cassa competente, ai fini di cui sopra, risulterà diversa da quella presso la quale il lavoratore ha presentato la domanda, quest'ultima trasmetterà la domanda *protocollata* e corredata da tutta la documentazione, alla Cassa competente all'erogazione e per conoscenza al lavoratore (*fac simile Verifica all. 3*).

Graduatorie territoriali

Saranno le Casse Edili/Edilcasse competenti a stilare le graduatorie delle domande ricevute sulla base dei criteri individuati negli allegati al Regolamento.

Ai fini dell'individuazione della data di presentazione della domanda dovrà tenersi conto della **data di protocollo apposto dalla Cassa Edile/Edilcassa dove il lavoratore ha presentato la domanda.**

**Avvio Fondo
Territoriale**

Sentite le parti sociali, ai fini del solo avvio del Fondo Territoriale, il termine del 1 dicembre 2020 per l'avvio delle graduatorie è prorogato al 15 dicembre 2020

Pertanto, le Casse Edili/Edilcasse sulla base delle domande ricevute a decorrere dal **1 ottobre 2020 e sino 14 dicembre 2020**, inizieranno ad effettuare le graduatorie il 15 dicembre per iniziare, poi, **ad erogare le prestazioni a partire dal 1° gennaio 2021, previa comunicazione al lavoratore.**

Eventuali **residui** (non sufficienti a finanziare anche una sola ulteriore domanda di prepensionamento) potranno essere destinati, previo accordo territoriale, ad analoghe prestazioni volte ad agevolare il prepensionamento.

Le Casse Edili/Edilcasse non potranno utilizzare oltre il 50% delle risorse accantonate nel fondo territoriale per il prepensionamento, a favore dei lavoratori di un'unica impresa. *Eventuali domande presentate da lavoratori la cui impresa ecceda il limite del 50% del Fondo Territoriale dovranno essere inoltrate dalla CE/EC al Fondo Nazionale che le prenderà in carico e li inserirà in graduatoria.*

Rendicontazione

Tutte le Casse Edili/Edilcasse dovranno effettuare una **rendicontazione (siglata dalla Presidenza delle Cassa)** anche prospettica (riferita a somme territoriali che potrebbero coprire ulteriori prepensionamenti), delle risorse utilizzate per i prepensionamenti di *spettanza del Fondo Territoriale, da trasmettere alla CNCE entro il 31 gennaio 2021.*

Ai fini della presa in carico, da parte del Fondo Nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasse sarà necessario:

- 1) aver esaurito le risorse territoriali necessarie per coprire le domande di prepensionamento ;
- 2) aver presentato la suddetta rendicontazione, la mancanza della quale comporterà anche la segnalazione, da parte della CNCE, alle parti sociali territoriali

8) SOSPENSIONE DAL BENEFICIO E' prevista la sospensione del beneficio per gli operai che dichiarino di lavorare nel periodo "integrato" (a tal fine autocertificazione da presentare alla Cassa trimestralmente) **(fac simile Autocertificazione all. 4)**

9) DECADENZA Il beneficio decadrà in caso di decesso del lavoratore (non è infatti trasmissibile agli eredi del beneficiario)

INIZIO EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Fondo Territoriale dal 1° gennaio 2021

Fondo Nazionale dal 1° aprile 2021 per tutte le richieste inoltrate dalle Casse che:

- a) hanno correttamente inviato la rendicontazione,
- b) hanno esaurito i fondi territoriali o non hanno più fondi sufficienti a fronte delle ulteriori domande ricevute.

La Casse Edili/Edilcasse continueranno a erogare le prestazioni fintanto che avranno le risorse a disposizione con le cadenze previste per il Fondo nazionale (Cfr. par. 5 – Procedura Generale del Fondo)

Validità regolamento: Il Regolamento del Fondo Prepensionamenti - Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento è sperimentale ed è valido fino al 30 giugno 2022

FONDO "PREPENSIONAMENTI"

PRESTAZIONE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO

DOMANDA DEL LAVORATORE

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

Oggetto: "Allegato 3 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 31 gennaio 2019 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo 2019
Regolamento Fondo Prepensionamenti 10 settembre 2020

Il sottoscritto nato a
cognome nome

Prov. il Codice Fiscale

residente a Prov.

Via n. cap.

Tel. e-mail

Dipendente dell'impresa

P. IVA con sede legale a

Prov. Via n. cap.

sede operativa a Prov.

Via n. cap.

Tel. e-mail

pec persona da contattare

Tel. e-mail

Banca presso la quale è aperto c/c intestato al lavoratore e Filiale

Codice IBAN

DICHIARA CHE

il contratto a termine con l'impresa si è concluso in data

è stato stipulato un accordo collettivo nell'ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91 seguito da apposito atto transattivo, limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento in data

è stato stipulato un accordo individuale in relazione ad un licenziamento per G.M.O., seguito da apposito atto transattivo, anche limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento, in data

è stata definita una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dà accesso alla Naspi ai sensi dell'art. 1, comma 40, L. n. 92/2012, in data

è stata definita una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro così come previsto dall'art 14 del D.L. 104 del 14 agosto 2020, in data

DICHIARA DI

avere un'invalidità, riconosciuta dall'INAIL, pari a %

CHIEDE

il riconoscimento di una delle seguenti opzioni alternative:

- A)** 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
- B)** 24 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
- C)** 18 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della NASPI; tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Per le ipotesi di cui alle lettere **A)** e **B)** il/la sottoscritto/a dichiara di possedere:

- almeno 5 anni di contributi, ai fini pensionistici (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili), indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
- almeno 3 anni di contribuzione, ai fini pensionistici, nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, ai fini della richiesta sopra esposta

SI IMPEGNA A

presentare, prima dell'effettiva erogazione, apposita autocertificazione sul completo utilizzo di tutto il periodo di Naspi, nonché il Modello C2.

Allegati:

- Ecocert o specifica certificazione Inps per pensione anticipata;
- stima ipotetica del periodo di Naspi spettante;
- ipotesi data presunta di pensionamento.

Luogo e data

Firma

Il/la sottoscritto/a, preso atto di quanto contenuto nel Regolamento del Fondo, è consapevole che, ai sensi di quanto previsto al punto 4 dell'art. 6 dello stesso, le prestazioni riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasse sono finalizzate ad agevolare l'accompagnamento alla pensione ma non a garantirne il riconoscimento automatico e che, pertanto, nulla è dovuto nelle ipotesi del mutamento delle norme pensionistiche o di non raggiungimento dei requisiti previsti dal Regolamento stesso.

FONDO "PREPENSIONAMENTI"

PRESTAZIONE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO

AUTOCERTIFICAZIONE DEL LAVORATORE

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

Oggetto: "Allegato 3 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 31 gennaio 2019 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo 2019
Regolamento Fondo Prepensionamenti 10 settembre 2020

Il sottoscritto nato a
cognome *nome*

Prov. il Codice Fiscale

residente a Prov.

Via n. cap.

Tel. e-mail

consapevole delle responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, ai fini della richiesta sopra esposta

DICHIARA

di aver completato il periodo di Naspi alla data del

e allega Modello C2 rilasciato dal Centro dell'Impiego territorialmente competente

in data

(autocertificazione da presentarsi obbligatoriamente per ottenere l'erogazione della prestazione)

- di essere ancora in stato disoccupazione, come da modello C2 rilasciato dal Centro dell'Impiego territorialmente competente in data
e presentato alla Cassa Edile/Edilcassa in data

(autocertificazione da presentarsi alla Cassa trimestralmente dall'inizio dell'erogazione)

- di avere in corso un rapporto di lavoro con decorrenza dal
al

(autocertificazione da presentare alla Cassa all'avvio di un nuovo rapporto di lavoro ai fini della sospensione della prestazione)

Luogo e data

Firma del lavoratore